

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 novembre 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ARL VALENZANA MADO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 192 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CHECCHIN LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara estinto il giudizio per rinuncia congiunta del 21.11.2016; conferma per l'effetto la certificazione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 33 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa e, per l'effetto dichiara la Società UC Albinoleffe Srl tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di € 1.190.500,00 (Euro unmilione centonovantacinquecento/00) oltre IVA se dovuta, nonché interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo. Liquidava le spese del procedimento in favore della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa in € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società resistente. Ordine restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PROVENZANO GIROLAMO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della Società ASD Due Torri e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, attesa la temerarietà della lite, condanna la Società ASD Due Torri a rifondere le spese, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) in favore del calciatore Provenzano Girolamo.

Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 35 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIMA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Due Torri e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Enrico Vitali, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

5) RECLAMO N°. 36 DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL CONTRO LA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 193 – PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA PER IL CALCIATORE ICARDI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società SS Racing Club Roma Srl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 101 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BESOZZI ALESSANDRO MARI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Accademia Internazionale Calcio SSD Srl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 117 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CECALA NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della Società Accademia Internazionale Calcio SSD Srl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 187 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROMEO PAOLO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della Società Accademia Internazionale Calcio SSD Srl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 41 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 120 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COLNAGHI CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della Società Accademia Internazionale Calcio SSD Srl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Carmine La Torre, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

10) RECLAMO N°. 43 DELLA SOCIETÀ POTENZA CALCIO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PATANIA ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della Società Potenza Calcio SSD ARL e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA CONTRO LA SOCIETÀ AC MEZZOCORONA SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 197 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FIAMOZZI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società Delfino Pescara 1936 Spa;

annulla la certificazione e in riforma della medesima dichiara tenuta la reclamante a corrispondere alla resistente AC Mezzocorona Srl l'importo di € 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre IVA se dovuta.

Visto l'art. 30, comma 36 CGS dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa.

IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

12) RECLAMO N° 200 DEL SIG. MONTENEGRO ANDREA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE, PUBBLICATA NEL C.U. 328 DEL 16 MAGGIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo del calciatore Montenegro Andrea e, per l'effetto in riforma dell'impugnata decisione della Commissione accordi Economici – L.N.D., dichiara la Società ADC Ars Et Labor Grottaglie tenuta a corrispondere ad esso reclamante l'importo di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00), oltre € 500,00 (Euro cinquecento/00) per lite temeraria ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS.

Ordina restituirsi la tassa.

**Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti**

Pubblicato in Roma il 24 Novembre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio